

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 4 marzo 2021

**Plenaria**

**84ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GASPARRI**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

### **VERIFICA DEI POTERI**

#### **Comunicazioni del Presidente in materia di convalida delle elezioni**

Il PRESIDENTE comunica che, essendosi esaurita la trattazione da parte della Giunta dei ricorsi elettorali depositati, la verifica dei poteri di tutte le Regioni si può ritenere sostanzialmente completata, anche se il suo perfezionamento definitivo è formalmente condizionato alla conclusione dell'esame delle regioni Campania e Puglia, ultimato dalla Giunta nella seduta del 6 ottobre 2020, ma ancora non inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea con riferimento alle elezioni contestate in ciascuna delle due Regioni.

Come noto, in considerazione della vigente normativa elettorale, sarebbe opportuno procedere definitivamente alla convalida dell'elezione dei senatori, solo dopo il completamento della verifica dei risultati elettorali di tutte le regioni. Infatti, con riferimento alla quota proporzionale, le rettifiche dei dati di proclamazione potrebbero comportare variazioni nel risultato del calcolo effettuato dall'Ufficio centrale nazionale al fine dell'individuazione delle liste ammesse al riparto dei seggi con successiva eventuale ricaduta nell'attribuzione dei seggi alle liste nelle singole regioni e diverse percentuali di voti riportati nelle singole regioni potrebbero comportare variazioni nell'assegnazione della regione di elezione nel caso di senatori eletti in più regioni.

Sono quindi prospettabili i seguenti scenari: in primo luogo, sotto il profilo giuridico-formale, al fine di esaurire il giudizio di convalida delle

elezioni in modo organico ed unitario, la prima (e preferibile) soluzione dovrebbe essere quella di attendere l'esito dell'iter ancora in corso per la verifica delle elezioni contestate delle regioni Campania e Puglia. Solo alla sua conclusione la Giunta potrà effettuare la convalida di tutti i senatori eletti, tanto nella parte proporzionale che in quella maggioritaria.

Il secondo scenario prevede di procedere invece in una prossima seduta ad una convalida, parziale, dei soli senatori eletti nei collegi uninominali, atteso che i relativi risultati elettorali sono da considerarsi definitivi e non dipendono dai dati delle altre regioni.

Nella terza soluzione, infine, si potrebbe procedere comunque in una prossima seduta alla convalida dei senatori eletti nei collegi uninominali ed in quelli plurinominali (senza Campania e Puglia) visto che, anche in tal caso, i dati elettorali sono ormai pressoché consolidati. In ogni caso non si potrebbe procedere alla convalida dei senatori eletti nelle regioni Campania e Puglia finché l'iter della verifica dei poteri delle suddette Regioni non si sarà concluso, in attesa delle decisioni dell'Assemblea.

Tale scelta si renderebbe percorribile in quanto, soprattutto in merito alla situazione elettorale della Campania, sia se si facesse riferimento ai dati di proclamazione (secondo quanto ritenuto a maggioranza nella proposta della Giunta rimessa in Assemblea) sia se si tenesse conto di dati oggetto di revisione (nel senso delineato dalla proposta respinta dalla Giunta nella seduta del 23 luglio 2020) non si determinerebbe alcuna conseguenza nell'individuazione delle liste ammesse a livello nazionale al riparto dei seggi e sulla conseguente attribuzione dei seggi alle liste nelle singole regioni.

Come anticipato nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, rispetto alle soluzioni esposte, ritiene utile una valutazione della Giunta, nella prospettiva di inviare al Presidente del Senato una lettera affinché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari inserisca al più presto nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame del *Doc. III, n. 3* (Elezione contestata nella regione Campania) e del *Doc. III, n. 4* (Elezione contestata nella regione Puglia) al di là dei legittimi interessi delle varie forze politiche coinvolte si impone la sollecita definizione di tali atti che hanno un indubbio rilievo oggettivo.

Risulta analogamente esaurito l'esame dei risultati elettorali della Circoscrizione estero, ad eccezione della ripartizione America meridionale per la quale l'apposito Comitato ha avviato un'istruttoria i cui esiti preliminari sono stati riferiti nella seduta del 2 dicembre 2020.

Si fa quindi presente che il 18 dicembre 2020 è pervenuta una nota integrativa del presentatore dell'esposto, onorevole Porta; successivamente, su richiesta della Giunta, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato il 13 gennaio scorso che, a seguito dell'esposto dello stesso soggetto, è stato incardinato un procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di cui all'articolo 100 del d.P.R. n. 361 del 1957 e che, per effetto delle indagini svolte, è stato conferito incarico a consulente tecnico grafico per l'esame delle schede in sequestro.

Secondo quanto comunicato, le operazioni peritali avrebbero avuto inizio il 15 gennaio scorso.

In virtù di quanto reso noto dalla Procura, tenuto conto del principio di leale collaborazione e di non sovrapposizione con gli accertamenti disposti dalla stessa autorità giudiziaria, si potrebbero attendere gli esiti della perizia prima di riprendere l'esame della situazione elettorale nella ripartizione America meridionale. Del resto, spingerebbe in questa direzione lo stesso articolo 5, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri del Senato con riferimento alla situazione analoga in cui la Giunta abbia trasmesso all'autorità giudiziaria notizie di reato.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*), per quanto riguarda la situazione elettorale delle Regioni, reputa opportuno che il procedimento di convalida delle elezioni sia effettuato solo all'esito dell'*iter* per la verifica delle elezioni contestate delle regioni Campania e Puglia. Infatti, finché non si concluderà l'esame dei documenti riferiti a tali due Regioni, non dovrebbe procedersi al perfezionamento definitivo della convalida delle elezioni, soprattutto tenuto conto della vigente normativa elettorale e della possibilità teorica che eventuali rettifiche dei dati di proclamazione comportino variazioni nell'individuazione delle liste ammesse al riparto dei seggi.

Per quanto attiene poi all'esame della Circoscrizione Estero – America Meridionale, esprime alcuni dubbi circa l'avvio materiale delle operazioni di perizia, tanto più che parte delle schede elettorali sono a disposizione del Senato e non risulta che da parte dell'autorità giudiziaria sia stata avanzata una richiesta di accesso. Per tale ragione, reputa che gli ambiti di competenza dell'autorità giudiziaria e della Giunta siano indipendenti, poiché la prima è chiamata ad accertare la sussistenza di eventuali reati, mentre questo organo si deve pronunciare su quanto rilevato nell'esposto, circa la presunta identità di calligrafia che sarebbe stata evidenziata in molteplici espressioni di voto. In tal senso, non si potrebbe quindi escludere che da parte della Giunta sia disposta una perizia al fine di verificare quanto denunciato dal candidato, ferma restando la problematicità della cosiddetta prova di resistenza, rispetto a schede riferite a sezioni che, come appurato dalla Giunta, non corrispondono a delle precise suddivisioni elettorali-territoriali.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) fa presente che la Giunta ha a disposizione solo una parte delle schede valide, secondo la richiesta che è stata adottata da questo organo. Pertanto, non si può escludere che l'autorità giudiziaria competente stia procedendo sul restante materiale elettorale; anzi, secondo quanto ha avuto modo di apprendere, la Procura ha avviato effettivamente le operazioni peritali di cui si prevederebbe la conclusione entro questo mese. In tal senso, al fine di raccogliere ogni utile elemento informativo, potrebbe essere opportuno richiedere alla stessa Procura a che punto sono le operazioni peritali o quale ne sia l'esito finale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si dichiara disponibile, qualora investito da un mandato della Giunta, a prendere contatti informali con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per raccogliere tutti i necessari ragguagli in merito a tale vicenda.

Il PRESIDENTE rileva quindi che, se non vi sono osservazioni, il senatore Grasso potrebbe essere incaricato di effettuare, in un primo momento un'interlocuzione informale con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma al fine di verificare lo stato e gli eventuali esiti degli accertamenti disposti da tale autorità giudiziaria. A tale contatto, potrà poi seguire una richiesta formale di chiarimenti alla stessa Procura.

Non facendosi obiezioni, la Giunta conviene.

Prende quindi la parola il senatore CRUCIOLI (*Misto*) per sostenere che, a suo giudizio, la Giunta potrebbe comunque procedere in una prossima seduta ad una convalida parziale delle elezioni.

Il senatore MALAN (*FIBP-UDC*), nell'osservare che molte delle questioni definite dalla Giunta risultano tuttora pendenti a causa di un calendario dei lavori dell'Assemblea particolarmente articolato a causa dell'esame di diversi e rilevanti provvedimenti, condivide l'ipotesi di procedere comunque alla convalida delle elezioni, limitatamente ai collegi uninominali, anche per dare un segnale del rilevante lavoro fin qui svolto dalla Giunta.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) evidenzia incidentalmente che la Giunta, tramite un'istruttoria spesso impegnativa, ha sempre trattato ed esaurito con sollecitudine le questioni di sua competenza; pertanto, esprime preoccupazione per i numerosi documenti che ancora non sono stati inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*) concorda con la necessità che la Giunta proceda comunque alla convalida delle elezioni, compatibilmente con i vincoli dettati dal vigente sistema elettorale, ricordando che l'Aula deve ancora pronunciarsi sulle elezioni contestate delle regioni Campania e Puglia. A tale riguardo, auspica che l'Assemblea possa concludere sollecitamente l'*iter* dei documenti della Giunta relativi a tali due Regioni, allo scopo di pervenire ad un esito finale sulla assegnazione di due seggi.

Fa presente altresì che è pervenuta in Giunta una richiesta avanzata dal senatore Stefano Candiani ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003, relativa ad una questione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione alla richiesta di imputazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania. Precisa che il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione mentre il Giudice per le indagini pre-

liminari ha optato per l'imputazione coatta, omettendo tuttavia di sottoporre al Senato la questione di insindacabilità.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) precisa che quando il magistrato ritiene di non poter accogliere l'eccezione di insindacabilità, è obbligato a trasmettere gli atti alla Camera competente affinché la stessa possa pronunciarsi.

Il PRESIDENTE, all'esito di quanto emerso, propone quindi che in una prossima seduta la Giunta proceda ad una convalida, parziale, dei soli senatori eletti nei collegi uninominali.

Non facendosi osservazioni, la Giunta conviene con la proposta avanzata dal Presidente.

Il PRESIDENTE prospetta altresì di inviare una lettera al Presidente del Senato affinché sia rappresentata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la sollecitazione da parte della Giunta affinché siano definiti da parte dell'Assemblea i numerosi documenti ancora da esaminare sia per quanto concerne la verifica dei poteri sia in materia di immunità.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Paroli, in relazione alla vicenda riguardante il senatore Candiani, concorda sulla circostanza che, ove non pervenisse da parte della competente autorità giudiziaria la richiesta di deliberazione sull'insindacabilità, potrebbero esserci i presupposti per un conflitto di attribuzione.

La Giunta prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE informa che in data 2 marzo 2021 è pervenuta alla Giunta una lettera del senatore Giarrusso con la quale chiede che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione relativamente ad un atto di citazione pendente presso il Tribunale di Potenza.

Fa presente che la citazione è stata fatta dal dottor Francesco Basentini, in qualità di capo, allora in carica, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e riguarda l'intervista rilasciata dal senatore l'8 giugno 2020 al quotidiano «La Verità» sulla scarcerazione e la concessione degli arresti domiciliari ad alcuni detenuti in regime di 41-*bis* a seguito delle norme di contrasto al Covid.

Si ricorda che di norma la Giunta esamina tali richieste una volta pervenuta la domanda di insindacabilità da parte dell'autorità giudiziaria.

Il Presidente fa poi presente che in pari data è pervenuta una lettera della senatrice Bernini dello stesso tenore relativa al procedimento penale n. 4722/21 R.G.N.R. pendente presso la Procura di Roma.

Il procedimento si riferisce alle stesse dichiarazioni oggetto della procedura di mediazione n. 2018/2020 pendente presso l'Organismo di Mediazione Forense di Roma, rese dal dottor Nicola Porro, dal dottor Alessandro Sallusti, dal dottor Piero Sansonetti e dall'onorevole Anna Maria Bernini nel corso delle puntate del programma televisivo *Quarta Repubblica*, in onda il 6 ed il 13 luglio 2020, nei confronti dei dottori Antonio Esposito e Claudio D'Isa. La questione, *Doc. IV-quater*, n. 1, è stata esaminata dalla Giunta (per i profili di tipo civilistico) nelle sedute del 6 ottobre, del 4 e del 25 novembre 2020. Il 2 dicembre 2020 la relazione è stata depositata all'Assemblea presso cui l'esame è attualmente pendente.

Si ricorda che essendo ancora pendente presso l'Aula un documento che riguarda i medesimi fatti di questa richiesta, occorre attendere l'esito finale dell'esame del *Doc. IV-quater*, n. 1 prima di procedere all'esame in Giunta.

La Giunta prende atto.

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)***

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), informa preliminarmente che il Tribunale di Modena, con lettera pervenuta il 25 gennaio 2021, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 1640/2020 R.G.N.R. – 1851/2020 R.G. Trib. nei confronti del dottor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti.

In data 26 gennaio 2021 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea in pari data.

Si rileva preliminarmente che la vicenda nella quale si inserisce la richiesta *de qua* è già stata oggetto di esame da parte della Giunta in relazione alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche da parte del Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Bologna (*Doc. IV*, n. 3); in data 1° luglio 2020 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea, con riguardo al profilo inerente all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo 2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle dell'8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l'utilizzo dei tabulati, di accogliere la richiesta dell'autorità giudiziaria. Tale proposta è in attesa di essere esaminata dal *plenum* dell'Assemblea del Senato.

Gli stessi fatti hanno inoltre riguardato anche la richiesta di chiarimenti all'autorità giudiziaria deliberata dalla Giunta in data 25 novembre 2020, all'esito dell'esame della documentazione fatta pervenire dello stesso onorevole Giovanardi (Affare assegnato n. 4), ed inerente all'utilizzo, da parte della medesima autorità giudiziaria, delle videoriprese effettuate dal signor Alessandro Bianchini.

In estrema sintesi, la domanda del Tribunale di Modena rammenta che l'onorevole Giovanardi è accusato di aver posto in essere una serie di attività volte ad ottenere, a favore delle imprese Bianchini Costruzioni S.r.l. e IOS di Bianchini Alessandro, la revoca dell'esclusione dalla cosiddetta *white list* – e cioè l'elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante nel contesto dei pubblici appalti – operata dal Prefetto, con nuovo inserimento e ripristino delle facoltà previste per le imprese iscritte.

Secondo il Pubblico ministero, per perseguire tali finalità l'allora senatore Giovanardi avrebbe perpetrato, oltre a comportamenti pressori, vere e proprie minacce finalizzate a turbare le attività di un Corpo amministrativo (nella fattispecie il Prefetto di Modena ed il Gruppo Interforze), nonché a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tale condotta illecita a compiere atti contrari all'ufficio. Al fine di meglio esercitare tale attività di minaccia, l'*ex* senatore Giovanardi avrebbe adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da segreto, inerenti ai relativi procedimenti amministrativi, a lui fornite in particolare dal coimputato dottor Ventura, Capo di Gabinetto della Prefettura, nonché di volta in volta in misura minore da altri soggetti, integrando in tal modo anche il delitto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Dall'esame della domanda si evince che, all'udienza del 15 dicembre 2020, la difesa dell'onorevole Giovanardi ha eccepito l'applicazione al caso in esame dell'esimente prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Collegio procedente ha ritenuto che i comportamenti contestati all'imputato non ricadessero nell'alveo applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 68 della Costituzione, come esplicitato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, dovendo conseguentemente escludersi la sussistenza della scriminante costituzionale. Ha pertanto sospeso il processo trasmettendo gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deliberazione.

Nel motivare il rigetto dell'eccezione, è stato in primo luogo evidenziato che, trattandosi di attività *extra moenia*, sussisterebbe la necessità del

nesso funzionale con l'attività parlamentare, canone introdotto dalla Corte costituzionale che si traduce in una copertura della scriminante limitata alle opinioni del parlamentare e agli atti che, fuori dal Parlamento, sono destinati alla riproduzione espressiva e alla divulgazione delle opinioni stesse.

Sul punto viene richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n. 137 del 2001 la quale, in tema di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, risolvendo un conflitto di attribuzione nel senso di censurare la delibera parlamentare di insindacabilità, ha rimarcato che la prerogativa parlamentare non può essere estesa sino a comprendere gli insulti e non può essere riferita ai comportamenti materiali qualificati come resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo l'autorità giudiziaria quanto argomentato dalla Consulta varrebbe a maggior ragione per le minacce, come contestate nel capo di imputazione, che esulerebbero dalla prospettiva di «critica e denuncia politica» non presentando un nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta, in quanto rivolte direttamente agli organi competenti o a loro componenti al fine specifico di ottenere la modifica di alcuni provvedimenti amministrativi in senso favorevole alle imprese citate.

Si fa presente che la lettera di trasmissione della domanda del Tribunale di Modena indica l'onorevole Giovanardi imputato «per il reato di cui all'art. 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9 del codice penale», con riferimento quindi al concorso nei reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati.

Tuttavia, si rileva che nella narrativa dei fatti riportata nel corpo dell'ordinanza, risulterebbe un riferimento anche al reato di oltraggio che, peraltro, nel precedente *Doc. IV*, n. 3, emergeva in un autonomo capo di imputazione.

Alla luce di tale notazione, il relatore propone un'integrazione istruttoria volta a chiedere all'autorità giudiziaria, tramite la Presidenza del Senato, se la richiesta *de qua* sia relativa solo al capo di imputazione di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9 del codice penale (emergente dalla lettera di trasmissione della presente domanda), oggetto del primo capo di imputazione a carico dell'onorevole Giovanardi nel precedente *Doc. IV*, n. 3, o se essa riguardi anche l'ulteriore capo di imputazione che nel precedente documento esaminato dalla Giunta risultava a carico dello stesso onorevole Giovanardi, inerente al reato previsto e punito dagli articoli 81, 341-*bis* e 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale ed oltraggio a pubblico ufficiale).

La Giunta conviene sulla proposta di integrazione istruttoria testé formulata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 8491/2016 RG NR – n. 22357/2019 RG GIP), presso il Tribunale di Napoli***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2020 e proseguito nelle sedute del 4 novembre, del 2 dicembre 2020 e del 12 gennaio 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), illustra la propria proposta conclusiva, ricordando preliminarmente che in data 15 luglio 2020 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni ambientali e di conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Luigi Cesaro, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, dal Tribunale di Napoli – sezione del Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al procedimento penale n. 8491/2016 R.G.N.R. – n. 22357/2019 R.G. GIP. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea in pari data.

Dagli atti processuali si evince che il senatore Luigi Cesaro risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, per il reato di associazione di tipo mafioso (articoli 110 e 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, del codice penale) e per il reato di scambio elettorale politico-mafioso continuato (articoli 81, 110 e 416-*ter*, commi primo e secondo), del codice penale relativamente alle elezioni amministrative del Comune di Sant'Antimo.

In particolare il parlamentare, in concorso con altri, avrebbe favorito il *clan* Puca, in cambio di appoggio in occasione delle competizioni elettorali, fungendo da interlocutore tra il *clan* e la politica locale, turbando lo svolgimento delle competizioni elettorali svoltesi nel Comune di Sant'Antimo dal 2007 in avanti con l'intervento sulla formazione delle liste, sulla compravendita di voti con la corresponsione di somme di denaro, sull'attribuzione di incarichi di governo o dirigenziali nell'ambito del Comune a persone indicate dal *clan*.

La richiesta del Giudice per le indagini preliminari ha ad oggetto 21 conversazioni intercettate sulle utenze in uso ai signori Luigi Vergara, Antimo Cesaro e Francesco Di Lorenzo e a bordo delle autovetture dei signori Luigi Vergara e Francesco Di Spirito. Si segnala che, rispetto alla richiesta del PM relativa a 25 conversazioni, nell'ordinanza se ne escludono 4 di tenore familiare con il fratello Antimo Cesaro.

Le intercettazioni a carico di Luigi Vergara sono state richieste il 30 settembre 2016 a seguito della denuncia di una funzionaria del settore urbanistica dell'UTC di Marano di Napoli, impegnata all'epoca in ispezioni sull'area del Piano degli insediamenti produttivi (PIP) realizzato da un'im-

presa dei fratelli del senatore Cesaro, Aniello e Raffaele, commessa in quel momento oggetto di indagine da parte del ROS. La denuncia riguardava il tentativo da parte del Vergara di ammorbidire i controlli e l'invito a soprassedere rispetto alle irregolarità riscontrate, profilando anche un incontro con il senatore Cesaro. Veniva quindi instaurato un procedimento autonomo, il n. 8491/16 all'esame e, in seno a questo, venivano autorizzate nel marzo del 2017 varie attività di intercettazione tra cui quelle su Antimo Cesaro e Francesco Di Lorenzo.

Per quanto riguarda le captazioni relative a Francesco Di Spirito, la richiesta era stata avanzata il 23 novembre 2016 nell'ambito dell'indagine sul Piano di insediamento produttivo di Marano al fine di valutare la natura del coinvolgimento del Di Spirito nella vicenda (risultato poi estraneo) poiché all'epoca aveva contattato la funzionaria di Marano interessandosi alle ispezioni ed era emerso che suo cognato aveva avuto l'incarico da Raffaele Cesaro di sovrintendere ai lavori oggetto delle ispezioni.

I rapporti con il senatore Cesaro emergono, per quanto riguarda le intercettazioni di Vergara e Di Spirito, a partire dal 16 gennaio 2017, rispettivamente tre e due mesi dopo l'avvio delle attività intercettive, quando viene captato un dialogo da cui si evince che Vergara avrebbe ricoperto il ruolo di commissario cittadino per Forza Italia in vista delle elezioni comunali di Sant'Antimo del giugno 2017. Le intercettazioni di Vergara evidenziano – secondo l'autorità giudiziaria – che egli aveva rapporti d'affari con esponenti del *clan* Puca e che esisteva un meccanismo clientelare finalizzato a soddisfare gli interessi del *clan*.

Secondo il Giudice per le indagini preliminari, le circostanze dimostrano la casualità delle intercettazioni in cui sono presenti interlocuzioni con il parlamentare, la cui presenza nell'auto del Vergara era imprevedibile; continua il Giudice per le indagini preliminari, «laddove *il terzo* sia l'obiettivo perseguito dall'indagine, la presenza di eventuali contatti col parlamentare, ancorché prevedibili e ripetuti, non può bloccare l'attività captativa». Inoltre sulla base degli elementi investigativi raccolti sul Vergara sono state autorizzate il 6 e il 14 marzo 2017 attività di intercettazione sulle utenze di Antimo Cesaro e di Francesco Di Lorenzo sui quali si sono concentrate le indagini in virtù del loro ruolo centrale nei fatti investigati. Viene evidenziato infine anche che le conversazioni in cui compare il parlamentare sarebbero minimali rispetto alla mole delle registrazioni.

Conclude il Giudice per le indagini preliminari sostenendo che «la genesi dell'inchiesta e la qualifica di indagati rivestita dai soggetti intercettati indica che lo strumento captativo era diretto a cogliere le condotte illecite ascritte a costoro e non ad attuare una surrettizia volontà di cogliere le conversazioni del parlamentare. Da quanto sopra consegue che è da escludersi qualsivoglia unidirezionalità delle investigazioni [...] e che le intercettazioni vanno qualificate come casuali».

Le conversazioni per cui viene chiesta l'autorizzazione sono le seguenti. Quelle intercettate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara: prog. 253, 297 e 299 del 21 e del 22 ottobre 2016; prog. 902

del 22 ottobre 2016; prog. 5319 del 5 febbraio 2017; prog. 5351 del 6 febbraio 2017; prog. 5371 del 6 febbraio 2017; prog. 12720 del 6 febbraio 2017; prog. 16647 del 7 marzo 2017; prog. 16653 del 7 marzo 2017; prog. 8223 e 8226 del 27 marzo 2017; prog. 5858, 6202, 6203 e 6212 del 14, 20 e 21 febbraio 2017; prog. 7082 dell'8 marzo 2017; prog. 7119 del 9 marzo 2017; prog. 20318 del 3 aprile 2017; prog. 20333 del 3 aprile 2017; prog. 20342 del 3 aprile 2017; prog. 8666 del 4 aprile 2017; prog. 8961 del 7 aprile 2017; prog. 9052 dell'8 aprile 2017; prog. 11039 del 13 maggio 2017. Quelle intercettate a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito: prog. 186 del 1° dicembre 2016. Quelle intercettate sull'utenza di Francesco Di Lorenzo: prog. 16100 del 27 giugno 2017.

Nella seduta del 6 ottobre 2020, la Giunta ha convenuto sulla proposta del relatore di concedere 15 giorni al senatore Cesaro per depositare memorie o rendersi disponibile a un'audizione.

In data 20 ottobre 2020 il senatore ha fatto pervenire una memoria scritta. Dopo una breve premessa sulla giurisprudenza costituzionale in materia, la memoria prosegue con l'intento di dimostrare la sussistenza del *fumus persecutionis*.

In primo luogo il senatore Cesaro ricorda che le intercettazioni sono state disposte a partire dall'ottobre 2016 e sono proseguite fino alla primavera del 2017 in cui si sono svolte le elezioni comunali a Sant'Antimo. Sarebbe palese che l'obiettivo fosse quello di intercettare candidati ed esponenti di Forza Italia, e in particolare il parlamentare, poiché fin dalla prima richiesta di intercettazione (10 ottobre 2016), il Pubblico Ministero era a conoscenza dei rapporti tra lui e Luigi Vergara. Pochi giorni dopo infatti, il 22 ottobre 2016, avviene la prima intercettazione di conversazione tra il Vergara e il senatore. L'interesse verso il parlamentare sarebbe confermato anche nella richiesta di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni del 16 novembre 2016, autorizzazione che il Giudice per le indagini preliminari ha concesso quando oramai era noto il coinvolgimento di un parlamentare e peraltro senza fare domanda alla Camera di appartenenza.

Dal febbraio 2017 si è allargata la platea degli intercettati includendo gli attori principali della campagna elettorale di Forza Italia in vista delle elezioni comunali, con il risultato che nessuna conversazione del senatore Cesaro potesse sfuggire alle attività di captazione che via via venivano autorizzate dal Giudice per le indagini preliminari.

La memoria del senatore definisce «sorprendente» e «irragionevole» la tesi del Giudice per le indagini preliminari secondo cui, laddove il terzo sia l'obiettivo dell'indagine, la presenza di «contatti col parlamentare, ancorché prevedibili e ripetuti, non può bloccare l'attività captativa» ma che «il divieto di intercettazione senza autorizzazione della Camera di appartenenza opererebbe nel mero caso di unidirezionalità delle investigazioni». Secondo la tesi del Giudice per le indagini preliminari come esaminata nella memoria, le intercettazioni sarebbero quindi sottoposte ad autorizzazione del Parlamento solo se il fine è quello di accertare la responsabilità

del parlamentare. Al contrario, sottolinea la memoria, la legge, sostenuta dalla giurisprudenza costituzionale, vieta l'intercettazione anche indiretta. Ad avviso del senatore la casualità delle intercettazioni in esame non sussisterebbe *ab origine*.

La memoria continua con una disamina delle singole telefonate volta a dimostrare due aspetti: che gli inquirenti fossero pienamente a conoscenza dell'assiduità della frequentazione tra il parlamentare e il Vergara e che inoltre l'atteggiamento del senatore Cesaro emergente dalle telefonate sarebbe di estraneità e di condanna della vicinanza tra alcuni esponenti locali di Forza Italia e alcuni esponenti della criminalità organizzata. Sarebbe quindi evidente l'intento persecutorio sotteso alla richiesta dell'Autorità giudiziaria.

Si ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Si precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito dell'occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi l'autorità giudiziaria resa conto del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all'utilizzo *ex post* – potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

In definitiva sono astrattamente configurabili tre distinte categorie di intercettazione: *a*) le intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenza del parlamentare), per le quali occorre munirsi *ex ante* (ossia prima dell'effettuazione della captazione) di autorizzazione della Camera competente; *b*) le intercettazioni occasionali, effettuate su utenze di terzi e per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi. In questi casi la captazione di conversazioni del parlamentare è meramente occasionale e conseguentemente il *fumus persecutionis* non può oggettivamente configurarsi, vista la connotazione di fortuità delle stesse;

in tali fattispecie si richiede l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti del parlamentare *ex post* (ossia dopo l'effettuazione), essendo impossibile inviare *ex ante* la richiesta in quanto l'autorità giudiziaria non stava svolgendo indagini nei confronti del parlamentare (ma di terzi) e si accorge successivamente del coinvolgimento del parlamentare nei reati; c) le intercettazioni indirette in senso stretto, quando l'autorità intercetta l'utenza di terzi con l'obiettivo di captare conversazioni del parlamentare. Tale tipologia viene equiparata alle intercettazioni dirette, nel senso che l'autorità giudiziaria deve munirsi *ex ante* dell'autorizzazione. Ove non lo faccia l'autorizzazione all'utilizzo deve essere denegata dalla Camera competente.

Nel caso di specie, le prime quattro telefonate intercettate sull'utenza del Vergara rivestono, alla stregua di parametri di ragionevolezza e di verosimiglianza, il carattere della fortuità, anche alla luce della concentrazione di tali conversazioni in un arco temporale ristretto, in particolare il lasso di tempo che va dal 21 ottobre 2016 al 22 ottobre dello stesso anno. Tale frequenza ravvicinata impediva oggettivamente all'autorità giudiziaria procedente di rendersi conto della continuità dei contatti tra il parlamentare ed il terzo intercettato, essendo troppo ristretto l'arco temporale di riferimento e conseguentemente essendo impossibile, o almeno altamente improbabile, che la stessa autorità giudiziaria potesse già il 22 ottobre rendersi conto che il giorno prima c'erano stati pregressi contatti tra il parlamentare e il terzo indagato.

Per ciò che concerne invece le intercettazioni effettuate sulla predetta utenza dal 5 febbraio 2017 in poi, l'autorità giudiziaria si era invece ormai resa conto dei rapporti tra i due soggetti e conseguentemente intercettando l'utenza del terzo indagato accettava il rischio concreto che lo stesso interloquisse nuovamente col parlamentare. Esse quindi non rivestono il carattere della fortuità e vanno pertanto respinte.

Sono invece da ritenersi sicuramente casuali, sempre alla stregua di parametri di verosimiglianza, l'unica intercettazione effettuata a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito del 1° dicembre 2016 ed altresì l'unica telefonata intercettata sull'utenza di Francesco Di Lorenzo del 27 giugno 2017.

Il relatore propone pertanto di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle telefonate prog. 253, 297 e 299 del 21 e del 22 ottobre 2016, prog. 902 del 22 ottobre 2016, intercettate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché delle telefonate prog. 186 del 1° dicembre 2016 (intercettata a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito), e prog. 16100 del 27 giugno 2017 (intercettata sull'utenza di Francesco Di Lorenzo); propone invece il diniego della richiesta di utilizzazione delle telefonate intercettate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara dal 5 febbraio 2017 in poi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 10482/2018 RGNR – n. 10135/2018 RG GIP) presso il Tribunale di Lecce***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 ottobre 2020 e proseguito nelle sedute del 25 novembre e del 2 dicembre 2020.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), rammenta che in data 25 ottobre 2020, la Giunta ha deliberato un'integrazione istruttoria alla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche riferibili al senatore Marti volta ad acquisire l'elenco di tali conversazioni nonché a richiedere informazioni in ordine al procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R. del quale il procedimento oggetto dei lavori della Giunta rappresenta uno stralcio.

Con lettera pervenuta il 6 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha risposto che le conversazioni erano integralmente riportate nella domanda di autorizzazione e ha inviato una nota relativa al procedimento oggetto della richiesta di informazioni.

Il 25 novembre 2020, il relatore ha proposto la fissazione di un termine per l'invio di memorie o della richiesta di audizione da parte del senatore Marti ma l'esame del documento è stato rinviato.

In data 2 dicembre 2020, la Giunta ha deliberato un'ulteriore integrazione istruttoria con la richiesta delle informative di polizia giudiziaria citate nella domanda di autorizzazione e delle trascrizioni delle conversazioni intercettate cui è seguito l'invio da parte del Giudice per le indagini preliminari, in data 23 febbraio 2021, di un DVD contenente sia le informative che le trascrizioni delle conversazioni oggetto del procedimento.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta sulla proposta testé formulata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*